

QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO



www.quandoilprocessoetelematico.it

Avv. Nicola Gargano

Cos'è il PCT

- L'idea di processo civile telematico nasce verso la fine degli anni 90 come piano di e-Government della giustizia civile italiana.
- Non è un nuovo rito civile ma è un piano di digitalizzazione della giustizia che consente lo scambio di atti processuali e informazioni tra le parti del processo esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi informatici
- La prima normativa italiana sul processo civile telematico sono contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile.
- Inizialmente il sistema era basato sulla CPEPCT acronimo di *casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico* ovvero un sistema di comunicazione basato tecnicamente sulla PEC ma che consentiva la sola comunicazione tra i soggetti abilitati al processo civile telematico (es: avvocati, magistrati, consulenti tecnici etc...) dal 18.11.2011 è stata sostituita dalla PEC tradizionale



Il PCT oggi

Il processo telematico ci consente di depositare atti e ricevere biglietti di cancelleria. Un sistema che utilizzato fin da subito da tutti ci consente di recarci in tribunale solo per le udienze. In quanto il deposito degli atti verrà effettuato con la pec ed il ritiro delle memorie avversarie attraverso polisweb sincrono



Le norme

- d.l. 193/2009
- DM 21.2.2011 n. 44
- Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11 (sostituito da Provvedimento - 16 aprile 2014 in vigore dal 16 maggio 2014)
- Art. 149 bis c.p.c.
- Art. 136 c.p.c.
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0
- CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)
- Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013
- Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014)
- **D.L. 90 del 24.6.2014 Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014**
- **D.L. 132 del 12 settembre 2014**
- Prassi e protocolli locali



I nuovi strumenti per il PCT



- PEC (inserita nel RegIndE registro generale degli indirizzi elettronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati opportunamente inviate dagli ordini professionali e le **PEC degli ausiliari del giudice**).
- Software per la creazione delle buste

Quando la firma è digitale

Articolo 1 comma 1 lettera s (CAD):

- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici



La firma digitale nel PCT

LA FIRMA DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Definizione Art. 2 del DM 44/2011

g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Comma 2 Art. 12 del provvedimento **16.4.2014** in vigore dal **16.5.2014**

La struttura del documento firmato è:

PAdES-BES (o PAdES Part 3)

CADES-BES

del 30.9.2013, che si produce unitamen

scritture contabili. (cfr. doc. 3 e 4)

- Che il documento prodotto costituisce p

ricorrente nei confronti della compagn

1;

nel caso del formato
CADES il *file* generato si
presenta
con un'unica estensione
p7m

Firmato digitalmente da
NICOLA GARGANO
CN = GARGANO NICOLA
O = non presente
SerialNumber =
IT.GR.NC1.C19A662T
e-mail =
nicar@garganolex.it
C = IT

1



Valore giuridico del documento sottoscritto – Art. 21 CAD

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.



Garanzie del documento informatico digitalmente sottoscritto

A seconda delle metodologie di sicurezza adottate, possono essere quindi garantite le seguenti proprietà del documento informatico:

- segretezza, cioè conoscibilità del contenuto del documento solo da parte dei soggetti autorizzati
- autenticità, cioè provenienza del documento da un determinato soggetto
- integrità, cioè non alterazione del documento
- non ripudio, cioè impossibilità per il sottoscrittore, di negare di aver sottoscritto il documento
- Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.



Doppia funzionalità della firma

- Sottoscrizione: la presenza del "Certificato digitale di sottoscrizione" consente al titolare del dispositivo di firma di sottoscrivere documenti informatici
- Autenticazione: la presenza del "certificato digitale di autenticazione" permette al titolare del dispositivo di firma di autenticarsi presso aeree riservate di siti web, in modalità sicura (ad es. Polisweb)



Tipologie di dispositivi di firma



Smart card: ovvero un dispositivo simile a una carta di credito e dotato di microchip

- Può essere corredata di foto
- Necessita di un apposito lettore




Token Usb: ovvero un dispositivo simile ad una chiavetta usb. (cd. Business Key)

- Non può essere corredata di foto
- Massima versatilità

La firma digitale è assolutamente personale e non deve essere ceduta a terzi

Art. 32 c. 1 CAD: . Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma

Per prassi consolidata può rendersi necessaria l'esigenza del controllo dei registri di cancelleria da parte di soggetti diversi dall'avvocato titolare della causa (es: segretaria)



Prevedere dispositivi di firma che non contengono la funzionalità di firma ma solo la funzionalità di autenticazione, o funzionalità delega all'interno del PDA (art. 24 comma 10 prov. DGSIA 16.4.2014)



Miti da sfatare

- Smart Card, Token Usb, Business key (o più volgarmente chiavetta ;-) sono due dispositivi alternativi di firma digitale
- La firma autografa scansionata non può definirsi una firma elettronica
- La PEC non è una firma digitale
- La firma digitale è assolutamente personale e non deve essere ceduta a terzi



Comunicazioni di cancelleria telematiche

Quando l'ufficiale giudiziario diventa telematico


L'articolo 136 del codice di procedura civile, così come novellato dalla legge dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede infatti che *Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.*

Al secondo comma si prevede che *Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici* e, solo in via estremamente subordinata il terzo comma prevede che, *se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.*



Comunicazioni per via telematica

Art. 16 DM 44/2011



la trasmissione della PEC contenente il biglietto di cancelleria si sostanzia nella digitalizzazione da parte del cancelliere del provvedimento cartaceo (passaggio superfluo qualora il provvedimento fosse stato già redatto in formato elettronico da parte del magistrato e firmato digitalmente), che verrà inserito all'interno della consolle del cancelliere e trasmesso mediante canale sicuro al gestore dei servizi telematici che provvederà a recuperare l'indirizzo elettronico del destinatario dal RegIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati e degli ausiliari del giudice opportunamente inviate dagli ordini professionali oppure nel caso del CTU in cui ci si può iscrivere personalmente).



L'iscrizione nel RegIndE per i CTU

- Tramite il proprio ordine professionale
- Tramite l'iscrizione ad un punto di accesso
- Tramite apposita funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero (PST)



SOLO PEC NO CEC-PAC!!!

Progetto PostaCertificat@ Servizi Guida Utente Mappa FAQ

PostaCertificat@

La comunicazione **sicura** tra **Cittadino** e **Pubblica Amministrazione**

LOGIN

USER-ID

PASSWORD

ACCEDI

Hai dimenticato la password?

SMARTCARD

Accesso tramite SMARTCARD

ACCEDI

SERVIZI BASE

Casella PostaCertificat@

ATTIVA LA TUA CASELLA

La PostaCertificat@ è gratuita ed avrai anche un tuo Fascicolo e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione

RICHIEDILA ORA

Numero richieste attivazione da portale: **1.367.629**
Valori aggiornati al (16/11/2012 - 11:47)

Cerca nel Sito
Inserisci FRASE di RICERCA

Ricerca avanzata

Cerca Ufficio Postale
Inserisci CAP

Ricerca avanzata Ufficio Postale

COS'È LA PostaCertificat@

La PostaCertificat@ è un servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC presenti nell'Indirizzario PA del Portale.

[Maggiori dettagli](#)

La CEC-PAC acronimo di *Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino* ovvero una PEC che consente la comunicazioni in un circuito chiuso tra sola PA e cittadino. **Purtroppo non è raro ritrovarse una tra quelle comunicate da professionisti o società!**



L'iscrizione nel RegIndE per i CTU

ART. 9 - provvedimento DGSIA del 16.4.2014 (Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del Regolamento 44/11)

1. I professionisti non iscritti all'albo , oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati) , si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l'inserimento (upload) del file che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.

2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.

3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'isciva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.



L'iscrizione nel RegIndE per i CTU

Tramite apposita funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero (PST)

Richiesta iscrizione Reginde

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di posta elettronica certificata

Scansione documento di nomina



Servizi web di consultazione Giustizia

- ❑ Punti di accesso (accesso riservato ai soggetti abilitati esterni)
- ❑ Portale dei servizi telematici (<http://pst.giustizia.it>)
- ❑ Servizio on line Giudice di Pace (accesso libero in forma anonima) (<https://gdp.giustizia.it/>)
- ❑ App Giustizia Civile (Ios e Android)



Visibilità delle informazioni Art. 27 - dm 44/2011:

1. Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' costituito o svolge attivita' di esperto o ausiliario. L'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e' rilasciata in conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35, comma 4.
- 5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.**
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.





Ultime News


- 29/01/14 - Dati Processo Civile Telematico anno 2013 - Ministero della Giustizia
- 24/01/14 - Ripristino dei servizi
- 23/01/14 - Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici 24/01/2014

[Tutte le news](#)

I piu' visti

1. Consultazione pubblica dei registri
2. Consultazione Pubblica dei Registri
3. Uffici Giudiziari
4. Consultazioni
5. Punti di accesso


Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)

Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

Servizi

Servizi riservati

[Effettua Login](#)

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

Pagamenti telematici

Pagare con strumenti telematici.

Uffici giudiziari

Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari.

[Accedi](#)

Punti di accesso


Elenco pubblico dei punti di accesso.

[Accedi](#)

Consultazione pubblica dei registri

Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti.

[Accedi](#)



Il Portale dei Servizi Telematici

Elenco delle righe di storico:

- 15/03/2011 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
- 21/03/2011 - ASSEGNAZIONE A SEZIONE
- 30/03/2011 - DESIGNAZIONE GIUDICE
- 25/05/2011 - FISSAZIONE UDIENZA CAMERALE
- 08/06/2011 - ACQUISIZIONE FASCICOLO
- 30/06/2011 - DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
- 01/07/2011 - COSTITUZIONE PARTI
- 01/07/2011 - SOSTITUZIONE GIUDICE PER SURROGA
- 17/10/2011 - ANNOTAZIONE
- 19/10/2011 - PRECISAZIONE CONCLUSIONI IN UDIENZA E CAUSA IN DECISIONE
- 19/10/2011 - RIMESSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE
- 26/10/2011 - DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
- 26/10/2011 - DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
- 27/10/2011 - PASSAGGIO IN ARCHIVIO
- 02/11/2011 - ANNOTAZIONE
- 11/06/2012 - ANNOTAZIONE



Il Portale dei Servizi Telematici

3 ITA 19:31 18%

Giustizia Civile mobile

Tribunale Ordinario di Milano

Contenzioso Civile

Ricerche

- Ruolo generale
- Sentenza
- Decreto ingiuntivo
- Data iscrizione a ruolo
- Data citazione/prima udienza
- Data prossima udienza

Uffici Preferiti Fascicoli 13 Udienze Info

3 ITA 19:32 18%

Fascicolo

Nome fascicolo

Aggiorna

download il 17.09.2013 10:45

Parti fascicolo

A***** (Attore Principale)
Avv. L**** D*****

G***** R***** (Convenuto Principale)
Avv. D**** C*****

Ruolo Generale

N. 45/2002

Registro: Contenzioso Civile

Ufficio: Sezione distaccata di Mesagne

iscritto al ruolo il 22/02/2002

Oggetto

ORDINARIO TRIBUNALE PRIMO GRADO

Altri contratti d'opera

Giudice

DEL MASTRO GABRIELLA

Sezione: Sezione Distaccata di Mesagne

Stato fascicolo

PROCEDIMENTO DEFINITO

Uffici Preferiti Fascicoli 13 Udienze Info



Il Punto di Accesso o PST

Portale Servizi Telematici. Info fascicolo - Windows Internet Explorer

https://pit.giustizia.it/PST/0/CC_infofascicolo.wp?actionPath=/ExtStrZ/0/consultazioneregistri/sicod/detteglofascicolo?it=infofascicolo.action¤tFrame=0®istroPicerca=CC&ruoloPicerca=W Errore certificato

Dettaglio fascicolo | Documenti fascicolo | Eventi fascicolo

Data	Descrizione	Tipo	Nome
22/03/2012	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE COSMAI LAURA	DESIGNAZIONE GIUDICE	
22/03/2012	ISCRITTO A RUOLO GENERALE	ISCRIZIONE RUOLO GENERALE	ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p7m
22/03/2012	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE DI	ASSEGNAZIONE A SEZIONE	
26/03/2012	Decreto Ingiuntivo 11407/2012 REPERT. N.7915/2012, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
26/03/2012	EMESSO DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 11407/2012	DECRETO DI ACCOGLIMENTO	8642935.pdf.p7m.p7m
12/04/2012	CONSEGNATO AVVISO DI OPPOSIZIONE	CONSEGNA AVVISO DI OPPOSIZIONE	
16/04/2012	Aperto procedimento di opposizione a DI n. 26865/2012 il 16/04/2012	OPPOSIZIONE DECRETO	

VANTAGGI

ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante console avvocato o se digitalizzati dal cancelliere. (in un non lontano futuro sparendo il fascicolo cartaceo e i relativi fascicoli di parte gli atti e i documenti potranno consultarsi solo dal PDA o PST) Utilizzando il PDA i fascicoli verranno scaricati e resi consultabili anche dopo il termine dell'incarico


N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di «cocardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale.



- Lo scaricamento del file originale in .p7m è stato bloccato dalla DGSIA nell'agosto del 2013 onde evitare che i file originali potessero essere utilizzati ad uso notifica. Il file firmato digitalmente rimarrà custodito nel fascicolo informatico.

- Il file .pdf provvisto a margine di una «cocardina»

NON E' UNA FIRMA DIGITALE



Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della Firma digitale dell'avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici Inizialmente la «cocardina» era contenuta solo nei file visualizzati lato tribunale (cancelleria e magistrato) e negli allegati delle comunicazioni di cancelleria effettuate a mezzo PEC.

Non era infatti prevista alcuna «cocardina» nei file .pdf scaricati da punto di accesso o pst che, tuttavia, pur non presentando tale elemento grafico, sono copie del file originale firmato digitalmente. Tali copie, ai senti dell'art. 16bis possono essere autenticate dall'avvocato, anche se tale firma non è rappresentata all'interno del documento da alcun elemento grafico.



art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L. 90/2014

9bis Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.



E i diritti di copia?

art. 52 D.L. n. 90 del 24.6.2014

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».



Attestazione di conformità

Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012

Il sottoscritto Dott. _____ in qualità di consulente tecnico di ufficio, nel procedimento pendente presso il Tribunale di _____ RG _____, attesta la conformità della presente _____ n. _____ emesso dal Tribunale di _____ in data _____ Giudice _____ composta da _____ pagine ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'articolo 52 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Luogo e Data

Avv. _____



Protocollo Tribunale di Verbania

per la conformità delle gli Avvocati apporranno sugli atti la seguente dicitura (o dicitura similare):

“copia di atto processuale proveniente ed estratta dai sistemi di cancelleria. Si attesta la conformità” Data /firma il difensore avv.....

Ove dall'estrazione non compaia il Numero e la data del provvedimento ed il numero di rg li specificheranno prima della attestazione o nel corpo dell'attestazione: es.”DI n...del nel procedimento Rg ... cont”

Si rammenta che la data che rileva nei provvedimenti non è quella eventualmente in calce al provvedimento stesso ma è quella di deposito ; la data di deposito è quella di accettazione da parte della Cancelleria;

La data di accettazione si rinviene nei registri di Cancelleria nello storico del fascicolo



Comunicato COA di Firenze

In considerazione sia dell'attuale lettera della norma che riconosce il potere di autentica ai soli atti e provvedimenti contenuti nei registri informatici sia della impossibilità tecnica da parte dell'utente esterno di estrarre copia del provvedimento con la cc.dd "stampigliatura blu" dei dati conseguenti alla pubblicazione del provvedimento (es. n di pubblicazione della sentenza), il difensore provvederà a stampare il biglietto di cancelleria riportante il numero di pubblicazione e lo allega alla copia del provvedimento autenticata.

Si ricorda che il potere riconosciuto ai sensi del citato articolo non è esteso alla apposizione della formula esecutiva che rimane pertanto in capo al Cancelliere.

Qualora intenda estrarne copia cartacea l'avvocato stampa il file dell'atto di parte e del provvedimento e annota in calce agli stessi una dicitura nel rispetto dell'art 16bis comma 9bis che può essere:

"l'avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia analogica di _____ (descrizione dell'atto), nel procedimento RG. N._____, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso".



COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?

Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»; c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.

Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax").



30.6.2014

L'obbligatorietà



Ma non per tutto

Art. 44 – D.L. n. 90 del 24.6.2014

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

30 giugno 2014	31 dicembre 2014	31 marzo 2015	30 giugno 2015
Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine	Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti		Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d'Appello
Ricorso per decreto ingiuntivo			
Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine (parte già costituita)	Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti (parte già costituita)	Iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive D.L. 132 del 12 settembre 2014	
Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine	Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti		



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/2012
e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. **Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.**



Il rapporto tra le parti ed il CTU durante lo svolgimento dell'incarico

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. **Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.**



Il rapporto tra le parti ed il CTU durante lo svolgimento dell'incarico...

RIMANGONO FERMI

- ❑ Art. 195 III comma C.p.c.

Processo verbale e relazione:

[III]. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.



Il rapporto tra le parti ed il CTU durante lo svolgimento dell'incarico...

RIMANGONO FERMI

❑ 173bis disp att. CPC:


Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto [III]. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

[IV]. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.



Publico elenco delle PPAA:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>



DOVE TROVO LE PEC



Publico elenco delle imprese

<http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto>

ReGIndE

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

Richiedi subito Visure - Fascicoli - Bilanci

Senza registrazione puoi cercare un'impresa e richiedere un documento pagando con carta di credito.

Nome PRODOTTO/SERVIZIO REGISTRI EUROPEI

Nome azienda Regione, provincia, CAP...

[Leggi le condizioni d'uso](#)

Servizi Online Uffici Giudiziari

Ministero della Giustizia

Ultime News

- 13/02/13 - Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici 15/02/2013
- 30/01/13 - Avvio servizio accettazione pagamenti telematici presso i distretti di Torino, Firenze, Bologna, Ancona e Catania
- 17/01/13 - Processo telematico - Specifiche tecniche deposito telematico di atti giudiziari presso la Corte Suprema di Cassazione

Tutte le news

Servizi

Servizi riservati

Consultazione registri
Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico. [Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login. [Accedi](#)


Pagamenti telematici
Pagare con strumenti telematici. [Accedi](#)

Come possiamo aiutarti?
Scrivi o telefona al nostro [Contact Center](#)

Nicol@Gargano



Qui puoi cercare gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani



Per approfondire >

INI
PEC



 **Cerca indirizzo PEC**

INI-PEC. Come funziona

INI-PEC mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando la vita di tutti.

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

[Leggi tutto](#)

Cosa è la PEC

PEC è l'abbreviazione di Posta Elettronica Certificata, il sistema che permette di inviare e ricevere e-mail con valore legale.

Oggi la PEC rappresenta il futuro delle comunicazioni perché rende gli scambi di documenti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, immediati, efficaci e sicuri.

[Leggi tutto](#)

News

[Continua l'aggiornamento di INI-PEC: superata quota 800.000 indirizzi PEC di professionisti e circa 3.000.000 di imprese](#)
05/07/13



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

- ❑ **2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.** A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. **(aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014)**

Le disposizioni sul deposito da parte dell'avvocato della nota di iscrizione a ruolo e degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557 (Titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, verbale di pignoramento e della nota di trascrizione) si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e

modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

- ❑ **3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.**
- ❑ **4 (omissis) per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (Ricorso per decreto ingiuntivo)**
- ❑ **5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.**
- ❑ **6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.**



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/2012
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

- **7. Il deposito con modalita' telematiche (inserito da legge conversione)** si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. **Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza. (posso depositare la relazione 24H24)**
- **8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.**
- **9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.**



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012 modificato da DL 90 Corti d'Appello e
Altri uffici Giudiziari - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014

- **9ter A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati**



Tipi di file consentiti nel PCT

- I formati ammessi per gli allegati sono: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml.
- Possono essere allegati file già firmati digitalmente purchè il redattore in uso lo consenta
- Possono essere allegati file in formati compressi zip, rar, arj contenenti file nei formati ammessi.
- Possono essere allegati file in formato eml o msg contenenti file nei formati ammessi.
- Non sono ammessi file audio o video



E se l'allegato è analogico?

ART. 15 – provvedimento DGSIA 16.4.2014 - (*Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento*)

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:

- a) numero di ruolo della causa;
- b) progressivo dell'allegato;
- c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

comma 9 Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

- Dopo il 30 giugno sarà necessario essere autorizzati per ogni deposito analogico?
- Lato avvocatura sarebbe auspicabile poter contare su provvedimenti generalizzati che contengano autorizzazioni generiche al deposito di atti che per loro natura non possono essere depositati via PCT



La busta

La busta viene creata attraverso un software (cd. redattore atti e/o software gestionale) e successivamente inviata a mezzo PEC all'ufficio giudiziario di destinazione.

Occorrerà in una prima configurazione del programma inserire l'anagrafica dell'avvocato, comprensiva di Nome, Cognome, Indirizzo di Studio, Codice Fiscale (che dovrà essere inserito in lettere maiuscole), la PEC comunicata al proprio Consiglio dell'Ordine ed i parametri di configurazione della stessa forniti dal proprio provider.



Preparazione e invio dell'atto telematico in 5 fasi

1. Redazione
2. Imbustamento
3. Firma
4. Deposito
5. Accettazione

Redazione

Avv. Nicola Gargano
Via Principe Amedeo, 190 – 70122 BARI
Via G. Compagnoni, 4 – 20129 MILANO
Tel. 02.36736526/Fax 02.36736527

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

la **Alfa Spa, corrente in Milano C.F. 01122330722**, rappresentata e difesa dall' **Avv. Nicola Gargano (CF: GRGNCL81C19A662T)** il quale ai fini delle notificazioni dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC **nicgar@legalmail.it** ed al seguente numero FAX: **08057211169** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via Compagnoni 4, giusta procura speciale allegata al presente atto

premesse

- Che la società ricorrente, su commissione della Beta srl, ha eseguito



RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III comma, ultima parte, c.p.c.

E se la procura è
notarile?

In caso di procura
notarile dovrà
essere allegata la
scansione della
procura l'eccezione
è che in questo caso
viene firmato
digitalmente un atto
non redatto
dall'avvocato

Il sottoscritto _____, informato ai sensi dell'art. 4 terzo comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del procedimento per ingiunzione di pagamento nei confronti di _____, ivi compresa la fase esecutiva, l' _____ del Foro di _____ - al quale si conferisce ogni facoltà di legge ivi comprese quelle di chiamare in giudizio terzi per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quelle di transigere, disponendo di ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rato e valido.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dalla D.lgs. 30 gennaio 2003, n. 196, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominato difensore, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

Si elegge domicilio presso lo Studio del nominato difensore in _____.


Il cliente

(LEGALE RAPPRESENTANTE)

È autentica

(Avv. _____)

Redazione



L'atto principale è sempre costituito da un file PDF testuale

Nei nomi dei documenti, è bene evitare di inserire caratteri speciali come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli (!"Â£\$%&/()=?); evitare l'utilizzo di punti (.) e spazi bianchi prediligendo il trattino basso (_) come separatore delle parole (ad esempio Doc_1_del_21_01_2013).

I punti possono essere interpretati come estensioni dei file e quindi provocare errori durante l'acquisizione del deposito telematico. Alcune prassi danno come ulteriore indicazione quella di evitare la punteggiatura e i caratteri speciali anche nell'inserimento del nome o della ragione sociale delle parti.



Redazione



Il file contenente il contributo unificato potrà essere nominato con il numero matrice del contributo



RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO

Versione oggetto: 6.0

DATI VERSAMENTO

Importo totale versato: 0.00

Identificativo versamento: 76E000GLBA5VT248EHFDTHWKADQPU4HNZEC

Importo: 0.00

Data: 07/03/2014

Causale: /RFB/76E000GLBA5VT248EHFDTHWKADQPU4HNZEC/100.0/TXT/Tribunale Ordinario -
Bari - pippo - pluto - decreto ingiuntivo pippo contro pluto

Esito: ANNULLATO

Importo: 0.00

Data: 07/03/2014

Causale: /RFB/76E000GLBA5VT248EHFDTHWKADQPU4HNZEC/27.0/TXT/Diritti cancelleria (27
euro)-

Esito: ANNULLATO

Data/ora Messaggio Ricevuta: 07/03/2014 03:53:08

ISTITUTO ATTESTANTE

Identificativo: 07601

Denominazione: Poste Italiane S.p.A.

Codice unita operativa:

Denominazione unita operativa:

Indirizzo:



Civico:

C.A.P.:

Localita':









Provincia:



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
 rpt_76E000GLBA5VT248EHFDTHWKADQ...	07/03/2014 16:02	Documento XML	4 KB
 rt_id_76E000GLBA5VT248EHFDTHWKAD...	07/03/2014 16:02	Adobe Acrobat D...	13 KB




Redazione

Nome	Ultima modifica	Tipo
 2_copia_contratto.pdf	11/11/2013 12:13	Adob
 3_copia_fattura.pdf	09/11/2013 20:52	Adob
 4_copia_estrattoautenticoscritturecontabili.pdf	09/11/2013 20:55	Adob
 01093300776477.pdf	08/06/2011 21:43	Adob
 Indice .pdf	25/11/2013 16:16	Adob
 Nota di deposito documenti DI telematico.pdf	05/02/2013 21:13	Adob
 procura_alle_liti.pdf	27/09/2013 11:56	Adob
 ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatament...	25/11/2013 16:15	Adob

Le dimensioni della busta non possono essere superiori ai 30 megabyte in caso di superamento del limite potrà essere predisposta una seconda busta che avrà come atto principale una nota di deposito documenti

La Firma

- Dati atto.xml.p7m
- Ricorso_per_decreto_ingiuntivo.pdf.p7m
- Nota_di_iscrizione_a_ruolo.pdf.p7m
- Procura_alle_liti.pdf.p7m
- Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del contributo es. 090248948948438034.pdf
- Indice_dei_documenti_allegati.pdf.p7m
- Nota_spese.pdf.p7m
- Doc_allegato_2.pdf
- Doc_allegato_3.pdf



Ad eccezione della procura che verrà inserita nell'indice dei documenti allegati come documento 1 gli altri documenti che desideriamo offrire in comunicazione verranno nominati con il numero progressivo di numerazione dell'indice. Nei nomi dei documenti, è bene evitare di inserire caratteri speciali come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli (!"£\$%&/()=?); evitare l'utilizzo di punti (.) e spazi bianchi prediligendo il trattino basso (_) come separatore delle parole (ad esempio Doc_1_del_21_01_2013).

I punti possono essere interpretati come estensioni dei file e quindi provocare errori durante l'acquisizione del deposito telematico. Alcune prassi danno come ulteriore indicazione quella di evitare la punteggiatura e i caratteri speciali anche nell'inserimento del nome o della ragione sociale delle parti.



Il deposito



Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di confermare la creazione della busta che verrà inviata all'indirizzo PEC del tribunale utilizzando come mittente l'indirizzo PEC dell'avvocato depositante.



Nicol@Gargano

Eventi successivi al deposito

	Posta Certificata Legalmail	ACCETTAZIONE: DEPOSITO Alfa dep 1_D21-03-12_18-05-17	21/03/2012 18:05
	posta-certificata@hpcertpe.it	CONSEGNA: DEPOSITO Alfa dep 1_D21-03-12_18-05-17	21/03/2012 18:05
	Per conto di: tribunale.milano@civile.ptel.giu...	POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Alfa dep 1_D21-03-12_18...	21/03/2012 18:06
	Per conto di: tribunale.milano@civile.ptel.giu...	POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE DEPOSITO Alfa dep 1_D21-03-12_18-05-17	22/03/2012 09:45
	Per conto di: tribunale.milano@civile.ptel.giu...	POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 20823/2012/CC	22/03/2012 11:03
	Per conto di: tribunale.milano@civile.ptel.giu...	POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 20823/2012/CC	26/03/2012 13:15

ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO termocustica dep 1_D21-03-12_18-05-17

tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it (tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it) [Aggiungi contatto](#)

A: nicgar@legalmail.it;



EsitoAtto.xml

Codice esito: 1.

Descrizione esito: --

Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://www.processotelematico.giustizia.it/>

ACCETTAZIONE DEPOSITO termocustica dep 1_D21-03-12_18-05-17

tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it (tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it) [Aggiungi contatto](#)

A: nicgar@legalmail.it;



EsitoAtto.xml

Codice esito: 2.

Descrizione esito: --

Accettazione avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://www.processotelematico.giustizia.it/>

Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna (**RdAC**) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 24 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l'esito dei controlli automatici e l'avvenuta accettazione a seguito dell'intervento manuale del cancelliere. Con quest'ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l'atto telematico con i relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell'area documenti del fascicolo polisweb.



Nicol@Gargano

termini a ritroso – circolare ministeriale 27.6.2014

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o **comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.**



E in cancelleria?

S.I.C.I.D. - 3.6.03

FASCICOLI Tipo deposito: **Atti di Parte**

CTU DISTRETTO

Anag DISTRETTO

Anag LOCALI

STAMPE

Stato: (tutti) Solo urgenti

Data deposito: Giorni Settimane 3 dal: 11 dicembre 2013 al: 13 dicembre 2013

Stato Urgente IDBusta Mittente Atto Data Ruolo Sez. Giudice

Stato	Urgente	IDBusta	Mittente	Atto	Data	Ruolo	Sez.	Giudice
		735218	CARLUCCI ANNA MARIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	13 aprile 2013 12:32:26			
		794624	ESPOSITO FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	14 maggio 2013 11:07:36			
		818146	SORRENTINO FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	23 maggio 2013 19:00:06			
		861311	VISCONTI PAOLO	Procedimento di ingiunzione ante ...	13 giugno 2013 15:23:54 5094/1900	01		
		861553	VISCONTI PASQUALE	Procedimento di ingiunzione ante ...	13 giugno 2013 16:43:39 5095/1900	01		
		884808	TORTOLANI ENRICO	Atto in corso di causa	26 giugno 2013 18:34:17 3571/2012	00		IANNICELLI GUERINO
		886435	SORRENTINO FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	27 giugno 2013 12:47:25			
		886478	UCCELLI ANDRÈ	Atto in corso di causa	27 giugno 2013 13:00:47 2017/2012	01		CARLEO GIULIA
		973082	AMELI ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	02 settembre 2013 13:55:49			
		1041443	GAETANI ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	09 ottobre 2013 18:08:19			
		1041696	GALASSINI ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	09 ottobre 2013 18:08:19			
		1090519	FERRARINI FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	30 ottobre 2013 08:55:42 8915/2013	01		IANNICELLI GUERINO
		1094202	GALASSINI ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	30 ottobre 2013 17:03:41 9137/2013	01		IANNICELLI GUERINO
		1104995	ESPOSITO MARCO	Atto in corso di causa	05 novembre 2013 21:05:33 8915/2013	01		IANNICELLI GUERINO
		1104984	ESPOSITO MARCO	Atto in corso di causa	05 novembre 2013 21:05:33 8915/2013	01		IANNICELLI GUERINO
		1155557	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	26 novembre 2013 11:16:34			
		1158297	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	26 novembre 2013 11:16:34			
		1176953	ESPOSITO MARCO	Procedimento di ingiunzione ante ...	05 dicembre 2013 11:39:25			
		1177149	OLIVIERO ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	05 dicembre 2013 12:03:52 10290/1920			
		1177700	OLIVIERO ANTONIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	05 dicembre 2013 13:10:26 10317/1920			
		1179061	D'AMICO LUCA	Atto in corso di causa	05 dicembre 2013 16:58:20 8823/2012	02		BRUNO FRANCESCO
		1189695	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	09 dicembre 2013 15:55:06 10447/2013	01		DI STASI ANTONELLA
		1190142	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	09 dicembre 2013 15:55:06			
		1192535	ALMOCITTA FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	10 dicembre 2013 12:54:36 10446/2013	01		DI STASI ANTONELLA
		1193740	FERRARINI FABIO	Procedimento di ingiunzione ante ...	10 dicembre 2013 20:38:04 10469/2013	01		IANNICELLI GUERINO
		1195664	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	11 dicembre 2013 11:41:57 10499/2013			
		1198756	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 11:07:25			
		1201417	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 11:07:25			
		1201055	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:25:36			
		1201418	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:25:36			
		1201062	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:29:03			
		1201431	TORTOLANI ENRICO	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:29:03			
		1201063	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:30:53 10592/2013			
		1201427	DE MARTINO ANTONIA	Procedimento di ingiunzione ante ...	12 dicembre 2013 20:30:53			
		1203588	GRGNLC81C19A662T	Procedimento di ingiunzione ante ...	13 dicembre 2013 13:14:47			

Record ricevuti : 40

File collegati alla busta

RICORSO.PDF.p7m Atto Principale

Procura_alle_liti.PD... Procura alle Liti

Nome file: Procura_alle_liti.PDF.p7m

Tipo atto: Procura alle Liti

Stato: Accettata

Id: 693084

Allegato sempli... Allegato semplice

Allegato sempli... Allegato semplice

Utente: ASESSA Ufficio: Tribunale Ordinario di Salerno

Informazioni versione

Data e Ora di Login : 13 dicembre 2013 07:18



E in cancelleria?

Intervento manuale

Mittente: **GARGANO NICOLA** Attestazione: **10 dicembre 2013 12:54:36**

Giudice: Stato del Deposito: **Allarme**

ID Busta: **1192535** Fascicolo:

Dettagli fascicolo
Assegna a fascicolo

File collegati alla busta

Stato	IDAtto	Tipo atto	Nome file
✓	1192536	Atto Principale	ricorso_d_ing_anselmo.PDF.p7m
✓	1192537	Iscrizione a Ruolo	Nota_di_iscrizione_a_ruolo.PDF.p...
✓	1192540	Allegato semplice	contributo_unificato_anselmo.PDF...
⚠	1192541	Dati Atto	datiatto.xml.p7m
✓	1192542	Procura alle Liti	Procura_alle_liti.PDF.p7m
✓	1192543	Allegato semplice	all_8.PDF.p7m
✓	1192544	Allegato semplice	all_7.PDF.p7m
✓	1192545	Allegato semplice	all_11.PDF.p7m

Record ricevuti : 18

Visualizza atto
Controfirma dell'atto

Elenco eventi

Modifica dati fascicolo
Aggiungi evento

Iscrivi a ruolo e ACCETTA deposito Rifiuta deposito Chiudi



E in cancelleria?

Intervento manuale

Mittente: **GARGANO NICOLA** Attestazione: **10 dicembre 2013 12:54:36**
Giudice: Stato del Deposito: **Allarme**
ID Busta: **1192535** Fascicolo:

Dettagli fascicolo
Assegna a fascicolo

Conferma iscrizione a ruolo

Il fascicolo è stato correttamente iscritto a ruolo con il numero:
10446/2013

Copertina A4 Copertina A3 Moduli pre-sta...

Chiudi

Iscrivi a ruolo e ACCETTA deposito Rifiuta deposito Chiudi

Eventi successivi al deposito

Un primissimo controllo viene effettuato dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invalidano il deposito che dovrà dunque essere ripetuto:

1. l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l'avvocato deve verificare l'effettiva presenza dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine di appartenenza
2. Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del redattore utilizzato.
3. la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la dimensione degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa.

Superata la predetta fase vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se positivi consentiranno senza indugio il deposito da parte del cancellerie.

Gli errori invece si dividono in tre categorie:

1. WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)
2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato di firma scaduto, numero di ruolo errato);
3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta indecifrabile).

Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà accettarlo o rifiutarlo.



Polisweb Sincrono



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pst.giustizia.it>. The page title is "Portale Servizi Telematici. Info fascicolo - Windows Internet Explorer". The browser shows a certificate error: "Errore certificato". The page content includes three tabs: "Dettaglio fascicolo", "Documenti fascicolo", and "Eventi fascicolo". The "Eventi fascicolo" tab is active, displaying a table with the following data:

Data	Descrizione	Tipo	Nome
22/03/2012	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE COSMAI LAURA	DESIGNAZIONE GIUDICE	
22/03/2012	ISCRITTO A RUOLO GENERALE	ISCRIZIONE RUOLO GENERALE	ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p7m
22/03/2012	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE DI	ASSEGNAZIONE A SEZIONE	
26/03/2012	Decreto Ingiuntivo 11407/2012 REPERT. N.7915/2012, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
26/03/2012	EMESSO DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 11407/2012	DECRETO DI ACCOGLIMENTO	8642935.pdf.p7m.p7m
12/04/2012	CONSEGNATO AVVISO DI OPPOSIZIONE	CONSEGNA AVVISO DI OPPOSIZIONE	
16/04/2012	Aperto procedimento di opposizione a DI n. 26865/2012 il 16/04/2012	OPPOSIZIONE DECRETO	

VANTAGGI

L'utilizzo del Polisweb asincrono ci consentirà quindi di verificare in tempo reale l'avvenuto deposito della nostra memoria, che potrà essere aperta da noi e dalla controparte, immediatamente dopo aver ricevuto la notifica di accettazione da parte del cancelliere.



Qualche problematica

l'articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal codice di procedura civile.

Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti e l'avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione.

Ai sensi dell'art. 13 delle regole tecniche infatti l'atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l'atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all'intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l'atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.

- rimessione in termini prevista dall'articolo 153 cpc,
- combinato disposto dell'articolo 170 del codice di procedura civile e dall'articolo 18 delle regole tecniche



Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli
– 30.4.2014

.... a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/4/2014;

rilevato che parte resistente presentava in data 2/4/2014 istanza di rimessione in termini;

osservato che all'udienza fissata per il giorno 4/4/2014, la _____ a fronte della tardività della costituzione eccepita da parte ricorrente, ribadiva le ragioni già esposte con la predetta istanza, sostenendo la tempestività della propria costituzione;

considerato che, alla luce della documentazione allegata dalla _____ srl, sussistono i presupposti previsti dall'art. 153 comma 2° c.p.c. per la rimessione in termini del resistente, essendo state adeguatamente comprovate le ragioni giustificative dell'intempestiva costituzione, dipese da una causa non imputabile alla parte richiedente (cfr. doc. 20, mail del servizio assistenza Software House spa allegato al fascicolo di parte resistente in cui si afferma che il rifiuto dell'atto è risultato *“essere dipendente da un malfunzionamento del software delle cancellerie (sistemi SICID o SIECIC) che non riesce ad interpretare correttamente l'atto depositato”*);

considerato altresì che con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 35 d.m. 44/2011 è stato riconosciuto il valore legale del deposito degli atti di parte in forma telematica a partire dal 15 luglio 2013;

p.q.m.

RIMETTE in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2° cpc parte resistente per la propria costituzione nei termini di legge e rinvia la causa all'udienza di discussione del...



Circolare ministero della giustizia 27.6.2014

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

- L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.
- Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.
- Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.



Quando il processo non era telematico



Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda busta integrativa, dopo l'assegnazione del numero di ruolo utilizzando il tipo atto memoria generica o produzione documentazione richiesta.

File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip)

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Atto principale busta integrativa

TRIBUNALE DI _____

Giudice dott. _____ – RG _____ – Ud. _____

DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTI PERIZIA

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: DOTTORE TIZIO

Nella causa tra dott.ssa _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____

c o n t r o

sig. dr. _____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____

* * * * *

Facendo seguito alla relazione depositata in data _____, si depositano i seguenti

documenti già indicati nell'indice della relazione:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Luogo e data

dott. _____



Deposito busta integrativa

La DGSIA, con una circolare datata 8 luglio 2014, ha dato indicazioni alle cancellerie su come gestire i depositi dei soggetti esterni, eccedenti la dimensione di 30 Mb, in rispetto di quanto previsto dall'art. 51 comma 2 del D.L. 90/2014. In particolare le indicazioni sono distinte tra SICID (Ruolo contenzioso civile) e SIECIC (Ruolo esecuzioni).

- SICID Atti introduttivi : l'avvocato esegue il deposito con atto introduttivo più gli allegati, fino a 30Mb. E' bene che nel primo deposito vi siano tutti i documenti essenziali per l'iscrizione della causa (atto principale, procura alle liti, nota iscrizione, pagamento CU e marca diritti cancelleria); può eventualmente inserire delle note ad indicazione che provvederà all'invio tempestivo delle integrazioni non appena riceverà l'esito dell'intervento del cancelliere che attesta l'iscrizione a ruolo. Dal canto suo il cancelliere ricevuto il deposito, iscrive la causa a ruolo anche se gli allegati non sono tutti presenti e assegna la causa a sezione/giudice. L'avvocato **aspetta** che gli venga comunicato il numero di ruolo e tempestivamente esegue un nuovo deposito utilizzando lo schema/busta "Produzione documenti richiesti" e come atto principale inserirà una Nota Integrativa nel formato PDF/testo e gli allegati mancanti. Il cancelliere interviene sul secondo deposito, elimina l'evento proposto dal SICID (Deposito Integrazione Documentale o Chiarimenti), accetta il deposito assegnandogli l'evento "Deposito atto non codificato".

- SICID Atti endorprocessuali delle parti(compresa costituzione): l'avvocato esegue il deposito dell'atto e degli allegati fino al raggiungimento della dimensione massima della busta. Trattandosi di atti riferiti a cause già iscritte a ruolo, l'avvocato ne è già in possesso e quindi può procedere agli invii successivi utilizzando la stessa tipologia di schema/busta utilizzato per il primo invio. Anche in questo caso l'atto principale è rappresentato da una nota integrativa in cui l'avvocato indica che di prosecuzione di un precedente deposito. Nel caso di **Memoria Generica** è possibile fornire tale indicazione anche nell'apposito campo **note** previsto per tale schema/atto. In quest'ultimo caso, poiché l'avvocato possiede il numero di RG dovrà inviare tutte le buste integrative entro il termine della scadenza della memoria o della comparsa.

- **SICID Atti del professionista (CTU): il CTU esegue il primo deposito usando lo schema Deposito Semplice / Deposito Perizia e i successivi utilizzando lo schema Deposito Semplice / Integrazione Perizia. Il cancelliere accetta gli atti utilizzando l'evento associato al tipo di deposito.**

- SIECIC Atti introduttivi: sia in caso di Istanza di fallimento sia di Iscrizione a ruolo pignoramento, si procede come nel caso precedentemente esposto per il SICID per gli introduttivi, sostituendo l'atto "Produzione documenti richiesti" con "Atto Generico o Non codificato".

- SIECIC Atti in corso causa o presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 16-bis (legge 17 dicembre 2012 , n. 221): in questo caso si procede al deposito di Atti generici/non codificati per l'effettuazione di integrazioni inserendo come atto principale una nota integrativa contenente i riferimenti all'atto principale a cui fa riferimento.



TRIBUNALI SOPPRESSI

Nuova Organizzazione degli Uffici Giudiziari (d. lgs. 155/2012) - numero R.G. procedimenti

Sezioni Distaccate e tribunali soppressi:

1) soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale: i procedimenti pendenti, alla data di soppressione dell'ufficio, saranno trasferiti presso la sede del tribunale di circondario. Il procedimento a tutti gli effetti proseguirà il suo iter nell'ufficio accorpante dove assumerà un nuovo numero di ruolo (prefisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa), mentre risulterà definito 'per trasferimento ad altra sede' nell'archivio informatico dell'ufficio soppresso. L'iscrizione di un nuovo procedimento potrà essere effettuata unicamente presso l'ufficio accorpante (tribunale circondariale). L'indirizzo PEC della sezione verrà dismesso.

2) soppressione di tribunali circondariali: dal punto di vista dei sistemi informatici, non è prevista alcuna migrazione di dati dagli uffici soppressi a quelli accorpanti, pertanto i procedimenti pendenti negli uffici soppressi rimangono (da un punto di vista informatico) associati all'ufficio soppresso fino alla loro definizione, mantenendo inalterata la numerazione; gli operatori di cancelleria e i magistrati gestiranno tali procedimenti accedendo ai registri di cancelleria dell'ufficio soppresso. L'iscrizione di un nuovo procedimento potrà essere effettuata unicamente presso l'ufficio accorpante; il tentativo di iscrizione, per via telematica, presso un ufficio soppresso sarà rifiutato dal cancelliere. L'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario soppresso verrà mantenuto invariato per consentire il deposito telematico dei soli atti dei procedimenti in corso di causa.

In entrambe le situazioni, l'ufficio soppresso cambierà unicamente la denominazione (ad esempio: "Tribunale ordinario di Chiavari" cambierà in "Tribunale ordinario di Genova – ex tribunale di Chiavari") e il catalogo dei servizi telematici verrà modificato di conseguenza; non verrà modificato il codice identificativo dell'ufficio soppresso.



Alcune prassi

- ❑ **Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) – limite tecnico pec. 50 mb Con la CPEPCT il limite era 10 mb) in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda busta integrativa.**
- ❑ **File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip)**
- ❑ **Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali**
- ❑ **Tempi (deposito entro le ore 24 del giorno della scadenza in alcuni tribunali le prassi prevedono il deposito entro le ore 22 del giorno antecedente la scadenza)**
- ❑ **L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della PEC. L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo l'accettazione da parte del cancelliere**
- ❑ **I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione sociale e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo facciano parte della ragione sociale.**



QUANDO IL PROCESSO E'
TELEMATICO

KEEP

CALM

www.quandoilprocessoetelematico.it

Avv. Nicola Gargano



www.amadir.it



www.giuristitelematici.com

HAVE A NICE

PCT



Nicol@Gargano

Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano



www.quandoilprocessoetelematico.it

www.amadir.it - www.giuristitelematici.com

nicgar@garganolex.it



Nicol@ Gargano

